



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 10 APRILE 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 51** pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Decreto Legislativo 39/2014.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI DEL 9 APRILE 2014

A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 43 del 3 aprile u.s., si precisa che il raduno di cui sopra vi è svolto presso il campo comunale "P. Catania" di Pianopoli, sito in Via Cosentini.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per giorno 13 aprile 2014 alle ore 09,30 presso il campo Sportivo "Riga" di LAMEZIA TERME/S. EUFEMIA, sito in Via Boccioni – Loc. Pitizzani, per effettuare una seduta di allenamento selettivo, in vista del Torneo Nazionale tra Rappresentative Regionali Femminili "Under 15"

Le stesse dovranno presentarsi all'appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno anche all'indirizzo e.mail: calciofemminile@crcalabria.it

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	MEGNA	Anna	15/08/2000	A.S.D.	ACADEMY CROTONE
2.	PARISI	Giusi	04/12/2001	A.S.D.	ACLI SPORTING CLUB
3.	GAGLIARDI	Mariangela	03/05/2001	A.S.D.	ANCINALE
4.	AUDINO	Maria	05/03/1999	A.S.D.	BADOLATO
5.	SCALZO	Giada	11/02/2002	A.S.D.	BIANCOROSSÌ GIMIGLIANO
6.	ROMEO	Michela	10/04/2000	S.C.	BOTRICELLO
7.	ZANGARI	Valentina	08/05/2001		CALCIO GIOV. CATANZARESE
8.	TOSTO	Maria	29/08/2000	A.S.D.	CARIATI
9.	FRANCESCHINI	MariaLetizia	25/03/2000	A.S.D.	FOLGORE 90
10.	LA MANTIA	Rosanna	14/10/2000	POL.	GALLINA
11.	PULLANO	Alessia	25/06/1999	U.S.D.	ISOLA CAPO RIZZUTO
12.	BOLOGNINO	Carlotta	09/01/2001	A.S.	JUVENTINA SIDERNO
13.	LA FACE	Rebecca	02/12/2000	A.S.D.	MELITO CALCIO 1990
14.	PRATICO	Silvia	09/01/2002	A.S.D.	MIRABELLA
15.	FORTINO	Alessandra	04/02/2002	A.S.D.	PIANO LAGO MANGONE
16.	BIANCO	Martina	25/07/2001	A.S.D.	PICCOLI CAMPIONI DELUCA
17.	PAVIGLIANITI	Beatrice	12/04/2001	S.C.	POLISPORTIVA PELLARESE
18.	BOVA	Felicia Immacolata	29/11/2000	A.S.D.	POLISPORTIVA LORETO
19.	CALABRO	Rita	24/10/2001	A.S.D.	POLISPORTIVA LORETO
20.	CARUSO	Danila	23/10/2001	A.S.D.	POLISPORTIVA LORETO
21.	GALLO	Arianna	04/07/2000	A.S.D.	PRESILA
22.	GATTO	Angela	09/04/2000	A.S.D.	REAL AMANTEA
23.	GRECO	Sara Francesca	28/02/2001	POL.	REAL COSENZA
24.	COMITO	Beatrice	22/01/2001	S.S.	REAL JONADI GIOVANI
25.	MORELLO	Alessia	17/12/1999	S.S.	REAL JONADI GIOVANI
26.	SORIANO	Roberta	14/10/1999	S.S.	REAL JONADI GIOVANI
27.	COLACE	Ludovica	12/06/2001	A.S.D.	REAL VIBO
28.	BELLEZZA	Federica	05/01/1999	A.S.D.	ROYAL TEAM LAMEZIA
29.	OREFICE	Greta	07/09/2000	A.S.D.	S.S. RENDE
30.	CAVALIERE	Desiree	29/01/2000	A.S.D.	SALVATORE COVELLO
31.	FACCIOLLA	Giorgia	17/10/1999	A.S.D.	SALVATORE COVELLO
32.	NUDO	Rebecca	12/04/2000	A.S.D.	SALVATORE COVELLO
33.	TERRIOTI	Francesca Vince	10/08/1999	A.S.D.	SAN GIOVANNI BATTISTA
34.	FERRARO	Martina	18/10/2000	POL.D.	SANGIORGIO MORGETO
35.	FAIELLA	Marianna	04/04/2001		SPORTING CLUB CORIGLIANO
36.	FOLINO GALLO	Fiorella	13/06/2000	A.S.D.	VICTORY
37.	SCALZO	Roberta	04/05/2000	A.S.D.	VICTORY
38.	MANNO	Giulia	16/01/2001	A.S.D.	VIGILIFUOCO

STAFF

Commissario Tecnico
Collaboratore

Anna Russo
Leone Vitaliano

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/04/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R				GIRONE B - 12 Giornata - R			
BESIDIAE 1988	- CALCIO SANGIOVANNESE	5 - 1		CALCIO CITTADELLABONIFATI	- OLYMPIC TIRRENO 2012	1 - 0	
F.C. MONTALTO UFFUGO	- MIRTO CROSIA	0 - 3		CITTA AMANTEA 1927	- PROMOSPORT	1 - 0	
PRESILA	- COMPRESORIO MONTALTO UFF	N.D.	M	(1) FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- REAL COSENZA	2 - 0	
REAL SILANA	- ROSSANO SPORT	3 - 0	GST	(1) MARCA	- ACQUAPPESA A.S.D.	6 - 1	
S.S. RENDE	- CARIATI	N.D.	M	PAOLANA	- FIUMEFREDDO	3 - 0	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ACADEMY CASTROVILLARI	0 - 1		(1) PRO COSENZA	- EUGENIO COSCARELLO	4 - 1	
				VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- POPILBIANCO	N.D.	M

(1) - disputata il 04/04/2014

GIRONE C - 12 Giornata - R				GIRONE D - 12 Giornata - R			
(1) AUDAX	- VIGOR CATANZARO	3 - 0		CALCIO GALLICO CATONA	- ROCCELLA	2 - 3	
(1) BIGSPORT CROTONE	- CATANZARO LIDO 2004	2 - 1		(1) HINTERREGGIO CALCIO SRL	- CALCISTICA S.SPINELLA	3 - 0	
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- BOYS MARINATE	5 - 1		JUVENTINA SIDERNO	- REAL	7 - 0	
(1) KENNEDY J.F.	- REAL KROTON	3 - 1		LOCRI A.C.	- A.S.P.I. PADRE MONTI	3 - 1	
NAUSICAA CALCIO SM	- GIOIA COTRONEI	N.D.	M	ROSARNO NUCERA ROSSI	- REGGIOMEDITERRANEA	0 - 2	
(1) PRO CATANZARO	- CALCIO GIOV. CATANZARESE	0 - 1		VIRTUS GIOIA	- FOSSA DEI LEONI	0 - 5	

(1) - disputata il 04/04/2014

(1) - disputata il 04/04/2014

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R				GIRONE B - 10 Giornata - R			
(1) ACADEMY CASTROVILLARI	- CITTA DI CIRO MARINA	7 - 0		CALCIO CITTADELLABONIFATI	- PROMOSPORT	3 - 0	GST
CARIATI	- F.SICCHITANO M.CESARINI	2 - 2		CALCIO LAMEZIA	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 1	
COMPRESORIO MONTALTO UFF	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	1 - 2		(1) EUGENIO COSCARELLO	- PRO COSENZA	5 - 1	
(1) INTERLOGOS CAMPUSCALABRIA	- S.S. RENDE	7 - 0		(1) FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 4	
(1) SPORTING CLUB CORIGLIANO	- MARCA	1 - 1		(1) POPILBIANCO	- REAL COSENZA	1 - 1	

(1) - disputata il 06/04/2014

(1) - disputata il 06/04/2014

GIRONE C - 10 Giornata - R				GIRONE D - 10 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- KENNEDY J.F.	3 - 0		(1) AUDAX LOCRI	- CALCIO GALLICO CATONA	1 - 0	
CALCIO GIOV. CATANZARESE	- AUDAX	0 - 6		CALCISTICA S.SPINELLA	- ROCCELLA	2 - 0	
CATANZARO LIDO 2004	- C.S.P.R. 94	1 - 3		(1) HINTERREGGIO CALCIO SRL	- REGGINA CALCIO S.P.A.	1 - 3	
NAUSICAA CALCIO SM	- DON BOSCO	2 - 0		JUVENTINA SIDERNO	- AUDAX BOVALINESE	1 - 4	
(1) PADRE PIO	- VIGOR CATANZARO	N.D.	M	(1) REGGIO 2000	- GIOIOSA JONICA A.S.D.	4 - 2	
SILA REGIA	- BIGSPORT CROTONE	2 - 3		(1) VILLESE CALCIO	- VALANDI CALCIO GIOVANILE	4 - 0	

(1) - disputata il 06/04/2014

(1) - disputata il 06/04/2014

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 9.04.2014, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 5/ 4/2014 PRESILA - COMPENSORIO MONTALTO UFF

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 5/ 4/2014 S.S. RENDE - CARIATI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 5/ 4/2014 VIGOR LAMEZIA S.R.L. - POPILBIANCO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 5/ 4/2014 NAUSICAA CALCIO SM - GIOIA COTRONEI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 5/ 4/2014 REAL SILANA - ROSSANO SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Rossano Sport;
visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società ROSSANO SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) penalizzare la società ROSSANO SPORT di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società ROSSANO SPORT l'ammenda di € 103,00 per prima rinuncia

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 4/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

RAIMONDI SIMONE

(PRO COSENZA)

SCICCHITANO GIANMARCO

(VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

GAUDIO MARCO

(REAL COSENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SACCO FEDERICO

(ACQUAPPESA A.S.D.)

COZZA MATTEO

(REAL COSENZA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 4/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 4/2014**

AVVENTUROSO PASQUALE (VIRTUS GIOIA)
per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 23/ 4/2014**

SCHIAVELLO ALESSANDRO (LOCRI A.C.)
per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

SPADAFORA PIETRO (CALCIO SANGIOVANNESE)
per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro dopo l'espulsione per doppia ammonizione

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILASTRO VINCENZO (ROCCELLA) ROMOLA ROCCO (VIRTUS GIOIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

CANNITO LUCA (FIUMEFREDDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

CRUSCO RICCARDO (OLYMPIC TIRRENO 2012) LAARIBI NASIM (ROCCELLA)
MAIO VINCENZO (ROCCELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

STRAFACE LUIGI (BESIDIAE 1988) LONGOBARDI GABRIELE (FIUMEFREDDO)
FARACO DAVIDE (MIRTO CROSIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

MAZZAMATI SAMUELE (A.S.P.I. PADRE MONTI) DAMORE NICOLAS (ACADEMY CASTROVILLARI)
MERCURIO LUCA (CALCIO GALLICO CATONA) DE LUCA SANTO (PAOLANA)
SANGINETO PIERFRANCESCO (PAOLANA)

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 6/ 4/2014 PADRE PIO - VIGOR CATANZARO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 7/ 4/2014 CALCIO CITTADELLABONIFATI - PROMOSPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Promosport; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società PROMOSPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) penalizzare la società PROMOSPORT di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società PROMOSPORT l'ammenda di € 103,00 per prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 4/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

ZAGARI FELICE	(HINTERREGGIO CALCIO SRL)	LICO MICHELE	(REAL COSENZA)
FALZETTA LORENZO	(REGGINA CALCIO S.P.A.)	GAETANO GIUSEPPE	(VIBONESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

FILIDORO WILLIAM	(REAL COSENZA)
------------------	----------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CANONACO MANUEL	(POPILBIANCO)	CURCIO FRANCESCO	(POPILBIANCO)
RUSSO FILIPPO	(VIBONESE CALCIO S.R.L.)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/ 4/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

DEMASI NICOLAS	(DON BOSCO)	GIANNITTI MARCO	(ROCCELLA)
SERAFINO ARTURO	(ROCCELLA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

NARDONE ERNESTO	(ACADEMY CROTONE)	CAPPELLERI FRANCESCO	(ROCCELLA)
LOMBARDI GIOVANNI	(SILA REGIA)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/04/2014.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



Roma, 4 Aprile 2014

Protocollo: 4829/CT/MC/cs

- Ai Presidenti dei Comitati della L.N.D.
- Al Presidente della Divisione Calcio a Cinque
- Al Dipartimento Interregionale
- Al Dipartimento Calcio Femminile

Loro Sedi

CIRCOLARE n° 51
2013-2014

Oggetto: Decreto Legislativo 39/2014


Si trasmette, per opportuna informazione, la comunicazione della C.O.N.I.–Servizi relativa alle circolari interpretative del Ministero della Giustizia, sul **Decreto Legislativo 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.**

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



[Home](#) | [Notizie](#) | [Primo Piano](#) | [Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia sul decreto legislativo 39/2014](#)

[Archivio Primo Piano](#)

Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia sul decreto legislativo 39/2014

Venerdì, 04 Aprile 2014



In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all'obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue:

con la [prima nota](#) si chiarisce che l'obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell'opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di "datore di lavoro".

In questo caso, l'obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Ciò premesso, non rientrano nell'obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex "legge Pescante").

Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la [seconda nota](#) l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all'utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.

[Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia n.1](#)

[Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia n.2](#)

2014

[Aprile](#)
[Marzo](#)
[Febbraio](#)
[Gennaio](#)

2013

[Dicembre](#)
[Novembre](#)
[Ottobre](#)
[Settembre](#)
[Agosto](#)
[Luglio](#)
[Giugno](#)
[Maggio](#)
[Aprile](#)
[Marzo](#)
[Febbraio](#)
[Gennaio](#)

2012

[Dicembre](#)
[Novembre](#)
[Ottobre](#)
[Settembre](#)
[Agosto](#)
[Luglio](#)
[Giugno](#)
[Maggio](#)
[Aprile](#)
[Marzo](#)
[Febbraio](#)
[Gennaio](#)

2011

[Dicembre](#)
[Novembre](#)
[Ottobre](#)
[Settembre](#)
[Agosto](#)
[Luglio](#)
[Giugno](#)



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l'art. 25-*bis*, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile -, prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori," deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva.

L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresti alla stipula di un

contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-*bis* di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni.

Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro".

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l'ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell'art. 25-*bis* del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.

In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della

dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.